

Consorzio Società della Salute Alta Val D'Elsa
Verbale di Giunta Esecutiva SdS

Comuni di Casole D'Elsa, Colle di Val D'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Azienda USL 7 di Siena
Sede: Piazza Cavour, 2 53036 POGGIBONSI (SI)

DELIBERA N. 7 DEL 16/06/2015

OGGETTO: NOMINA DIRETTORE SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

		Presente	Assente
Comune di Poggibonsi	David Bussagli- Sindaco	X	
Comune di Colle di Val D'Elsa	Paolo Canocchi - Sindaco	X	
Comune di San Gimignano	Giacomo Bassi - Sindaco	X	
Comune di Casole D'Elsa	Piero Pii - Sindaco		X
Comune di Radicondoli	Emiliano Bravi - Sindaco		X
Azienda USL 7 Siena	Enrico Volpe - Direttore Generale	X	

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS dott.ssa Patrizia Calvelli
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Tiziana Furiesi

Da trasmettere a: Collegio Sindacale ai sensi dell'art.71 decies LRT N.40/2005 e s.m.i. e dell'art.12 dello Statuto SdS Alta Val D'Elsa

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTO l'Atto Costitutivo della "Società della Salute della Zona Alta Val D'Elsa", istituita in forma di consorzio pubblico ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.267/2000, in data 03/02/2010 – Rep.7015, nonché lo Statuto approvato contestualmente all'Atto Costitutivo di cui sopra;

VISTA la L.R.T. n. 40 del 24.02.05 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i., art.71 novies, comma 1, che stabilisce: *"Il direttore della società della salute è nominato dal presidente della società della salute, su proposta della giunta esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta regionale, a seguito di avviso pubblico, fra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 64bis"*;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.4 del 25/05/2015 avente per oggetto: "Individuazione Direttore della Società della Salute della Zona Alta Val D'Elsa – Proposta al Presidente della Giunta Regionale Toscana ai sensi dell'art.71 novies, comma 1, L.R. n.40/2005 e s.m.i.";

PRESO ATTO che con nota prot.n.30225 in data 26/05/2015 il Presidente della SdS comunicava al Presidente della G.R.T. la proposta di nomina del Dr.Luca Vigni a Direttore della SdS Alta Val D'Elsa, ai sensi dell'art.71 novies, comma 1, LRT 40/2005 e smi;

PRESO ATTO che con nota prot.AOO-GRT/R.20.50 trasmessa con PEC in data 11/06/2015 il Presidente della G.R.T. esprime l'intesa sulla proposta di nomina;

RITENUTO quindi di poter procedere alla nomina del Dr. Luca Vigni a Direttore della SdS Alta Val D'Elsa attraverso la stipula di un contratto di diritto privato con il legale rappresentante della SdS, elaborato secondo lo schema tipo, approvato con deliberazione della G.R.T. n.1089 del 30/11/2009 e ai sensi dell'art.71 novies, comma 3, della stessa LR n.40/2005 e smi, che si unisce al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato A);

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.64, comma 9, LR 40/2005 *"nelle Zone nelle quali sono costituite le società della salute, il direttore generale della AUSL delega al direttore della società della salute le funzioni di responsabile di zona"*;

CONSIDERATO che la SdS Alta Val D'Elsa, con delibera dell'Assemblea dei soci n.1 del 04/03/2015, ha optato per la gestione indiretta tramite l'AUSL7 di Siena e la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa e che l'attività gestionale prevalente del Direttore della SdS può essere riconducibile alle funzioni del Direttore di Zona;

PRECISATO che la nomina a Direttore della SdS del Dr. Luca Vigni rimane comunque subordinata al collocamento del medesimo in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto da parte dell'AUSL 7 da cui lo stesso dipende, come previsto dall'art. 71 novies – comma 4 bis della L.R. n. 40/2005 e smi;

RICHIAMATO l'art.64bis, comma 3, LR 40/2005 e smi che prevede che *"il trattamento economico del responsabile di zona non può superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie"*;

A VOTI unanimi

DELIBERA

Di nominare per quanto espresso in narrativa il Dr.Luca Vigni quale Direttore della Società della Salute della Zona Alta Val D'Elsa, a far data dal 01/07/2015.

Di stabilire che la formale nomina del Direttore della SdS avvenga da parte del Presidente della SdS, come previsto dall'art. 71 novies, comma 1, L.R. 40/2005 e smi attraverso la stipula del

contratto di cui allo schema che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale quale allegato A).

Di stabilire altresì che la nomina a Direttore della SdS del Dr. Luca Vigni rimane comunque subordinata al collocamento del medesimo in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto da parte dell'Azienda USL 7 da cui lo stesso dipende, come previsto dall'art. 71 novies – comma 4 bis della L.R. n. 40/2005 e smi.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di poter rispettare la decorrenza dell'incarico.

Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.71 decies LRT 40/2005 e dell'art. 12 dello Statuto.

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO

TRA

Il Dr. BUSSAGLI DAVID, nato a Castelfiorentino (FI) il 07/08/1982 e residente in Poggibonsi (SI) in Via Brunelleschi,14 - C.F. BSSDVD82M07C101A - il quale interviene e agisce in rappresentanza della Società della Salute della Zona Alta Val D'Elsa in qualità di Presidente

E

Il Dr. VIGNI LUCA, nato a Siena il 19/08/1958 e residente a Monteroni d'Arbia (SI) in Via dell'Oliveta, 107/G - C.F. VGNLCU58M19I726T - nominato Direttore della Società della Salute della Zona Alta Val D'Elsa con Delibera della Giunta Esecutiva n. del 16/06/2015 ai sensi dell'art. 71 novies Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

1 – Il Dr. LUCA VIGNI si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo, le funzioni di direttore della Società della Salute previste dall'art. 71 novies, comma 5, della Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40.

Art. 2

1 – Nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi prescritti dalle leggi, dal piano sanitario regionale, dagli atti costitutivi della Società della Salute, dal piano integrato di salute, il Direttore si obbliga al raggiungimento degli obbiettivi ivi indicati e di quelli individuati dalla Giunta esecutiva ai sensi dell'art. 3, comma 3, i quali comprendono anche gli obbiettivi connessi all'esercizio di responsabile di zona come definiti dal Direttore Generale dell'Azienda USL.

2 – Il direttore è, comunque, tenuto ad operare la corretta gestione delle risorse, nonché a garantire l'imparzialità, l'economicità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 3

1 – Per lo svolgimento delle funzioni di cui la presente contratto la Società della Salute della Zona Alta Val D'Elsa corrisponde al direttore un compenso annuo onnicomprensivo di €107.599,20 (euro centosettemilacinquecentonovantanove/20) al lordo di oneri e ritenute di legge.

2 – Il predetto trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare.

Il trattamento economico è integrato della somma di € 5.164,57 (euro cinquemilacentosessantaquattro/57), quale contributo per la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione.

3 – Il trattamento di cui al comma 1 del presente articolo è integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, che viene corrisposta in unica soluzione sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente con deliberazione della Giunta esecutiva.

4 – L'ammontare di tale quota è determinato sulla base di appositi indicatori di verifica individuati con lo stesso atto e corrisposto dalla Società della Salute previa comunicazione, da parte della Giunta esecutiva, dell'importo dovuto.

Art. 4

1 – L'incarico ha durata di cinque anni a decorrere dal 01/07/2015.

2 – Il direttore è obbligato al rispetto del budget economico negoziato annualmente con la Giunta esecutiva per la gestione del bilancio. L'adempimento di tale obbligo sarà verificato annualmente a consuntivo.

3 – Annualmente, la Giunta esecutiva della SdS regionale effettua la verifica circa il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 3, comma 3.

4 – Il Presidente della SdS risolve il contratto con il direttore della SdS in caso di:

- a) sopravvenienza di alcuni dei fatti previsti dall'art. 3, comma 11 del D. Lgs. 502/1992;
- b) mancata rimozione delle clausole di incompatibilità;
- c) gravi motivi;
- d) gravi violazioni della legge o del principio del buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

5 – E' considerato grave motivo il mancato e reiterato rispetto del budget di cui al comma 2 ed il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

Art. 5

In tutti i casi di decadenza della nomina previsti dalla normativa vigente, il contratto è risolto e nulla è dovuto al Direttore a titolo di indennità di recesso.

Art. 6

1 – Ove si apra procedimento penale nei confronti del direttore per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, la Società della Salute assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'inizio del procedimento facendo assistere il Direttore da un legale di sua fiducia. La relativa delibera è inviata al Collegio Sindacale.

2 – In caso di condanna del Direttore con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, la Società della Salute ripete tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 7

1 – Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme del titolo secondo del libro quinto del codice civile.

2 – Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

Art. 8

Nel caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto il Foro competente è quello del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società della Salute.

Art. 9

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico della Dott.ssa Calvelli.

Il Presidente SdS Alta Val D'Elsa
(Dr. David Bussagli)

Il Direttore nominato
(Dr. Luca Vigni)

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Dr. Luca Vigni, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva in toto ed in particolare, ai sensi del 2° comma dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole risultanti dall'articolo 3, dall'articolo 4, dall'articolo 5 e dall'articolo 7.

IL DIRETTORE NOMINATO
(Dr. Luca Vigni)

Poggibonsi, 01 luglio 2015